N. 1025/2015 R. Es.

TRIBUNALE DI BERGAMO

VENDITA IMMOBILIARE

****

Si rende noto

che il **giorno 29/01/2019 alle ore 15.45**, in Bergamo presso l'Associazione Notarile Bergamo 302-98, Via Garibaldi n. 3/L, innanzi al Notaio Delegato Dr. Letizia Andrea si procederà alla **vendita senza incanto** degli immobili di seguito descritti:

Piena ed esclusiva proprietà del seguente bene sito in Castelli Calepio (BG), via Vincenzo Bellini e precisamente:
- abitazione su più livelli con ingresso, soggiorno, pranzo, cucina abitabile, bagno, disimpegno e due camere a piano terra, con mansarda e bagno a piano primo e locali di sgombero, ripostiglio, taverna, cantina, bagno, lavanderia e locale caldaia al piano seminterrato e piscina esterna;
il tutto riportato nel Catasto dei fabbricati di detto comune alla Sez.Urb CA, foglio 5, mappale 1.027, sub.4, graffato con il mappale 1.388, via Vincenzo Bellini, cat. A/7, classe 2, vani 9,5; R.C 834,08;
- autorimessa doppia al piano seminterrato riportato nel Catasto dei fabbricati di detto comune alla Sez.Urb CA, foglio 5, mappale 1027, sub.2, via Vincenzo Bellini n.11/13, cat C/6, classe 2, mq.36; R.C 61,36;
- altre due autorimesse al piano seminterrato rispettivamente riportate nel Catasto dei fabbricati di detto comune alla Sez.urb CA, foglio 5, mappale 1.027,sub. 5, via Vincenzo Bellini n.11/13, cat C/6, classe 2, mq. 12 e R.C 20,45 e Sez.urb CA, foglio 5, mappale 1.027,sub. 6, via Vincenzo Bellini n.11/13, cat C/6, classe 2, mq. 13 e R.C 22,16.

Si precisa che sussiste una diversa destinazione d'uso dei locali al piano interrato rispetto a quanto autorizzato.

prezzo base d'asta	offerte in aumento
lotto unico € 527.250,00	€ 5.000,00

L'oggetto della esecuzione risulta meglio descritto nella relazione di stima del CTU, nominato dal G.E., che deve essere consultata dall'acquirente, ed ai quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali formalità pregiudizievoli, oneri, pesi, iscrizioni, trascrizioni, nonché difformità catastali, edilizie, urbanistiche, mancanza totale o parziale di abitabilità o agibilità, diritti di terzi a qualsiasi titolo gravanti sul bene stesso.
La relazione è consultabile, sui seguenti siti *internet*:
www.tribunale.bergamo.it
www.asteannunci.it
www.asteavvisi.it

www.rivistaastegiudiziarie.it
nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche:
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it

AVVERTENZE GENERALI

Gli interessati potranno esaminare l'immobile posto in vendita facendone richiesta al custode giudiziario dott. **ALFIO MARIO FINARDI**, Telef. n. **0363-814235**,nelle modalità e con le modalità dell'articolo 560 c.p.c.[1].

Il custode provvederà ad accompagnare gli interessati medesimi presso l'immobile/gli immobili suddetto/suddetti.

Il termine di versamento del saldo del prezzo è di 120 giorni **(NON PROROGABILI)** dalla aggiudicazione mediante assegno circolare intestato come segue: "ASSOCIAZIONE NOTARILE BERGAMO 302/98".

Eventuali termini diversi indicati dall'offerente saranno sostituiti dal termine di 120 gg. di cui alla ordinanza di delega del G.E. .

Qualora il procedimento si basi su credito fondiario, il pagamento suddetto verrà eseguito, ai sensi dell'art. 41, comma IV, del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, direttamente alla **BCC GESTIONE CREDITI**, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo.

Nello stesso termine, e con le medesime modalità, dovrà essere effettuato un deposito pari al 15% (20% se trattasi di terreni), salvo integrazione in caso di maggiori spese, del prezzo di aggiudicazione per il pagamento delle imposte, spese, oneri e diritti inerenti il trasferimento del bene.

E' a carico dell'aggiudicatario anche il pagamento della metà del compenso relativo alla fase del trasferimento della proprietà (ex. art.2 n.7 D.M. 15/10/2015 n.227) nonché delle spese relative, comprese le spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione, voltura catastale e cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

[1] 560. Modo della custodia.Il debitore e il terzo nominato custode *[c.c. 2861; c.p.c. 632]* debbono rendere il conto a norma *dell'articolo 593*.Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi *dell'articolo 617*, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento [(1)].Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli *articoli 605* e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi *dell'articolo 68*. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione [(2)].Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma *dell'articolo 569*, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro [(3)(6)].

In caso di vendita di immobili soggetti a IVA l'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento di tale imposta.
La pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di vendita sono regolate dalla disciplina normativa e regolamentare in tema di:

VENDITA SINCRONA MISTA

Le operazioni di vendita ed ogni attività propedeutica e correlata avverranno nelle forme della **vendita sincrona mista** di cui al Decreto del Ministero della Giustizia[2] 26.2.2015 n. 32, articolo 22[3].
Pertanto, le offerte di acquisto potranno essere presentate sia in via telematica e sia in forma cartacea.
Il gestore della vendita telematica, autorizzato dal G. E, è:
NOTARTEL SPA
www.astepubbliche.notariato.it
Coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematica partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l'offerta su supporto cartaceo partecipano comparendo innanzi al professionista delegato, nel luogo come sopra indicato.
Dopo l'inizio della gara non saranno ammessi altri offerenti.
Non saranno ammesse offerte che non consentano l'identificazione dell'offerente; che siano prive del contenuto indicato nel presente bando o nel primo comma del citato articolo 12 D.M. 32/2015; che, in caso di offerta telematica, siano carenti dei documenti di cui è prevista l'allegazione.

soggetti legittimati a presentare le offerte

A norma dell'art. 571 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente od a mezzo di avvocato, anche a norma dell'art. 579, III comma, c.p.c..
Salvo il caso previsto dall'articolo 579 III comma c.p.c., l'avvocato dovrà, in ogni caso, essere munito di procura risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti.
Nell'ipotesi di cui al predetto art. 579, III comma, c.p.c., il mandato speciale dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma I, c.p.c..

modalità e termini di prestazione della cauzione

La cauzione è sempre di importo pari al 10 % del prezzo offerto.
Qualora l'offerta sia **presentata con modalità telematica**, la cauzione deve essere versata mediante bonifico bancario sul

[2] Il testo integrale del D.M. è consultabile al seguente indirizzo: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/24/15G00045/sge sul sito internet della Associazione Bergamo 302/98.

[3] **Art. 22.** *Vendita sincrona mista*1. **Quando il giudice lo dispone, l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria.2. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità. Coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.3. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, i dati contenuti nelle offerte o nelle domande formate su supporto analogico nonché i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica e resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche.**

seguente IBAN:
IT24I0333203201000002610810
L'accredito della somma dovuta a titolo di cauzione deve perfezionarsi in tempo utile per le valutazioni sull'ammissibilità dell'offerta da parte del Gestore; di conseguenza il versamento della cauzione, ai fini della partecipazione all'asta, si intende eseguito con l'accredito della somma sul conto corrente del Gestore.
Per ragioni di segretezza dell'offerta, il bonifico stesso dovrà riportare, quale causale, esclusivamente la dicitura ***CAUZIONE***, senza alcun riferimento alla procedura, al professionista delegato né ad altro elemento che connoti la procedura.
In caso di mancata aggiudicazione, il gestore della vendita provvederà senza ritardo (e comunque entro tre giorni lavorativi dall'aggiudicazione) a restituire le somme versate quale cauzione dagli offerenti che abbiano presentato l'offerta per via telematica, mediante bonifico bancario da eseguire sul conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della somma.
Qualora l'offerta sia **presentata in forma cartacea**, la cauzione deve essere versata mediante assegno circolare non trasferibile intestato Associazione Notarile Bergamo 302-98 e inserito nella busta contenente l'offerta.

validità ed efficacia dell'offerta

L'offerta non è efficace:

- se perviene oltre il termine stabilito del presente bando o del D.M. 32/2015;
- se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito nel presente bando;
- se l'offerente non presta cauzione o la presta con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando o di importo inferiore a quanto previsto dal presente bando.

offerta con modalità telematica

Per partecipare ad una vendita telematica è necessario presentare l'offerta con modalità telematiche, accedendo al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:
https://pvp.giustizia.it
https://venditepubbliche.giustizia.it
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it
oltre che dalla scheda relativa al bene sul sito del gestore.
Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca.
Le modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, le modalità di trasmissione dell'offerta, il deposito e la trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica devono essere

effettuate nel rispetto degli artt. 12[4], 13[5] e 14[6] del D.M. 32/2015.

[4] Art. 12. *Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati*1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; d) il numero o altro dato identificativo del lotto; e) la descrizione del bene; f) l'indicazione del referente della procedura; g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; i) l'importo versato a titolo di cauzione; l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'*articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68* e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma

[5] Art. 13. *Modalità di trasmissione dell'offerta*1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettr onica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

[6] Art. 14. *Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica*1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 15[7] del D. M. 26.2.2015 n. 32, nei casi programmati (e comunicati dal Ministero al gestore della vendita telematica) di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia, ne sarà data notizia sui siti del gestore della vendita telematica e sui siti *internet* ove è eseguita la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c..
In tal caso, l'offerente potrà presentare l'offerta conformemente al citato articolo 15 del D.M. 32/2015 presso gli uffici della Associazione Notarile Bergamo 302-98.
Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita, il gestore ritirerà le offerte formulate a norma del precedente comma dalla sede della Associazione Notarile Bergamo 302/98.
Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati dal Ministero o dal gestore, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente ed il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta tramite la predetta ricevuta di accettazione.

offerta con modalità cartacea

L'offerente deve presentare, presso l'Associazione Notarile Bergamo 302-98, entro le ore 12.00 del giorno precedente alla vendita, un'offerta in busta, in regola con il bollo, che dovrà contenere:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto offerente (in caso di aggiudicazione non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da colui che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;
2) l'indicazione del numero della procedura e del numero del lotto;
3) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base ridotto fino ad 1/4, essendo quindi valida l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base;
4) il termine di pagamento del prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;
5) l'espressa dichiarazione di avere preso visione del contenuto dell'ordinanza che dispone la vendita e dell'elaborato predisposto dall'esperto;
6) la sottoscrizione dell'offerente.

[7] **Art. 15.** ***Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia*1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.**

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità, del permesso di soggiorno, del codice fiscale dell'offerente, il tutto in corso di validità.
Se l'offerente è una società, dovranno essere, anche, allegati la visura del Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta, fotocopia del documento d'identità, o del permesso di soggiorno, in corso di validità, di colui che ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e che sarà presente all'apertura della busta, partecipando all'eventuale gara, nonché copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri.
Nella stessa busta contenente l'offerta dovrà essere inserito un assegno circolare non trasferibile intestato all' Associazione Notarile Bergamo 302-98 per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione.
Gli assegni circolari depositati unitamente alle offerte saranno restituiti a coloro che non si saranno resi aggiudicatari immediatamente dopo la gara.
La cauzione, così come il saldo prezzo e le spese necessarie per il trasferimento da parte dell'aggiudicatario, dovranno essere versati mediante assegni circolari intestati Associazione Notarile Bergamo 302-98.
L'offerente dovrà indicare anche l'indirizzo della casella di posta elettronica o l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.
Quando l'offerente è coniugato in comunione legale, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi il bene, in caso di aggiudicazione.
Le offerte di acquisto dovranno essere presentate, in busta chiusa, presso gli uffici della Associazione Notarile Bergamo 302-98, in Bergamo, via Garibaldi 3/L, da lunedì a sabato, dalle 9.00 alle 12.00.
All'esterno della busta medesima, dovranno essere annotati il nome del delegato e la data dell'asta.
Le buste saranno aperte alla data, ora e luogo fissati, per legge, per l'esame delle offerte.

In caso di unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al presso base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente;
- se l'unica offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell' art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c.

In caso di pluralità di offerte

si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

La gara dovrà dichiararsi chiusa quando siano decorsi 60 secondi dall'ultima offerta senza che siano stati effettuati rilanci ulteriori.
In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra offerenti, non si sia raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.
Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste, della istanza di assegnazione se presente.
L'istanza di assegnazione può essere proposta dal creditore anche in favore di terzi ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c. e, detto creditore, nell'ipotesi in cui rimanga effettivamente assegnatario, dovrà dichiarare al delegato entro 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare.
Il verbale di gara verrà redatto secondo il disposto di cui all'art. 23[8] del D.M. 32/2015.

modalità di pubblicazione del presente avviso

Oltre alle forme di pubblicità prescritte dalla legge, un estratto del presente avviso di vendita dovrà essere pubblicato secondo quanto indicato nella delega del G.E .
Per ogni informazione sulla vendita, rivolgersi all'Associazione Notarile Bergamo 302-98 con sede in Bergamo, Via Garibaldi n. 3/L
Telef. n. 035-219426; FAX 035-4227810
Bergamo, 13/10/2018

F.to in modo digitale dal notaio
Dott. Andrea Letizia

[8] **Art. 23.** *Verbale della vendita sincrona e sincrona mista*1. **Per la redazione del verbale, il giudice o il referente della procedura può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni. I predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice o al referente della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate**